



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

ORDINANZA

N. 23 DEL 23/12/2024 PROT.

OGGETTO: PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEI CANI E GATTI E LORO MICROCHIPATURA. GESTIONE E CONDUZIONE DEI CANI

IL SINDACO

VISTI gli articoli 2 e 4 della Legge 14 agosto 1991, n.281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

VISTA la legge regionale 7 Febbraio 2022, n. 2 "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)";

VISTO l'Accordo 24 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione e, in particolare, il punto 3, lettera a) dell'Accordo 24/01/2013, il quale prevede che "i Comuni provvedano a far identificare e registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione, avvalendosi del Servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti sul territorio, quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate";

VISTO il "Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003 concernente «Recepimento dell'Accordo Stato-regioni, del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pettherapy», Accordo che, al proprio articolo 4, individua il microchip quale unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a partire dal primo gennaio 2005;

VISTA l'Ordinanza ministeriale sulla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani per tutelare l'incolumità di animali e persone del 3 marzo 2009 e ss. mm. ii e proroghe;

VISTO l'Art. 50 c. 5 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i., che attribuisce al Sindaco specifiche competenze in materia sanitaria e di igiene pubblica; .

VISTO l'art. 54 del D.lgs. 267/2000 secondo cui il Sindaco può adottare provvedimenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

CONSIDERATO che il Comune è individuato dalla sopra citata Legge 281 del 1991 quale primo responsabile del contrasto al fenomeno del randagismo, che tuttora costituisce una consistente voce di spesa a carico di questa Municipalità per effetto del ricovero di cani, da anni attivato e tuttora in corso;

CONSIDERATO che l'abbandono di un animale è sanzionato dall'articolo 727 del Codice penale con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro e che il maltrattamento di un animale è sanzionato anche dall'articolo 544 ter del Codice penale con la reclusione da tre a diciotto mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro;

CONSIDERATO che in un quadro di prevenzione generale, per la tutela degli animali e dell'incolumità pubblica, si rappresenta necessaria una campagna di sensibilizzazione per l'identificazione con microchip e l'iscrizione in anagrafe canina dei cani di proprietà non ancora identificati;

CONSIDERATO come sia necessario richiamare la pubblica attenzione sul rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica, e dell'ambiente, e rilevate le esigenze di garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini.

CONSIDERATO che il randagismo in questo comune ha raggiunto oramai dimensioni tali da non poter essere più gestito in modalità ordinaria;

RITENUTA necessaria ed improcrastinabile l'applicazione in tutto il territorio di questo Comune di misure straordinarie, nel rispetto della normativa vigente, mediante interventi e azioni preventive mirati a contenere il fenomeno del randagismo, a garantire il benessere degli animali d'affezione in quanto esseri senzienti, a prevenire i rischi sanitari e per l'incolumità pubblica, nonché azioni mirate finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente e del corretto equilibrio uomo — animale — ambiente;

PRESO ATTO che l'identificazione e l'iscrizione dei cani e gatti in anagrafe canina, oltre a costituire obbligo per i possessori ai sensi dell'art 16 della L.R. Puglia 7 Febbraio 2022, n. 2, è strumento indispensabile per prevenirne l'abbandono;

ORDINA

1. A tutti i possessori e proprietari di cani e gatti di età superiore a due mesi e sprovvisti di microchip di provvedere all'identificazione e all'iscrizione dei cani e gatti presso l'Anagrafe ai sensi della L.R. n. 2/2022, **entro e non oltre il 30/04/2025**;
2. Che il proprietario o il detentore di un cane e gatto adotti ogni precauzione per evitare la fuga dell'animale e che, nel caso di allontanamento o smarrimento, ne dia immediata comunicazione al Comune e al Servizio Veterinario anche considerato l'art 727 comma 1 c.p.;
3. Che il proprietario o il conduttore del cane usi sempre il guinzaglio durante le passeggiate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico
4. Che il proprietario o il conduttore provveda all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane e che porti sempre con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse quando conduce l'animale in ambito urbano compresi giardini e parchi pubblici.

SANZIONI

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, (si vedano, in particolare: gli articoli 727 C.P., la Legge 14 agosto 1991, n. 281, la Legge Regionale 7 Febbraio 2022, n. 2), per ogni violazione alle disposizioni della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, nei modi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 16, 17 e 18, specificando che il Sindaco o chi per lui delegato è l'organo competente a ricevere rapporto da parte del veterinario incaricato e irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni alla presente. .

Nel caso di cani padronali lasciati in libertà, sono a carico dei proprietari o detentori, oltre alle prescritte sanzioni, anche le spese per il prelievo, il ricovero in canile e gli eventuali trattamenti sanitari. La rinuncia alla proprietà o detenzione, e il mancato ritiro dal canile di un cane padronale,

comporta comunque l'addebito a carico dei proprietari o detentori delle spese di mantenimento e di cura da sostenere dal Comune, salvo i casi di accertato e comprovato disagio socio-economico.

VIGILANZA

1. Sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza la Polizia locale, il Corpo Forestale dello Stato, le Forze dell'Ordine, i Servizi Veterinari dell'ASL e le Guardie zoofile.

NORME TRANSITORIE

Al fine di completare la identificazione di tutti i cani e gatti presenti in questo Comune e la piena applicazione della presente Ordinanza, al proprietario o detentore di cane/cani o gatti di età superiore a due mesi è concessa la possibilità di identificare e registrare all'anagrafe canina il proprio cane **entro e non oltre il 30 Aprile 2025**.

Trascorsa tale data, la mancata iscrizione all'anagrafe canina, entro il secondo mese di vita dell'animale, comporta le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti comprese quelle relative all'inosservanza per i cani aggressivi.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Salice Salentino e nei luoghi più frequentati dalla popolazione, nonché alla massima diffusione attraverso il sito Internet e i social media del Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Li

IL SINDACO
f.to Cosimo LEUZZI

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1669

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 23/12/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Salice Salentino, addì 23/12/2024

IL SINDACO
f.to Cosimo LEUZZI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Salice Salentino, 23/12/2024
